



## **REGOLAMENTO D'USO MARCHIO COLLETTIVO GEOGRAFICO**

### **“MISTO CHIAVARI”**

#### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento d'uso**

Il presente Regolamento d'uso definisce le condizioni e le modalità per il rilascio del Marchio Collettivo Geografico “*Misto Chiavari*” in relazione alle nocciole rispondenti a quanto specificato nel presente regolamento

Il marchio è di proprietà della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova, che sorveglia sul corretto uso dello stesso, direttamente o avvalendosi delle verifiche di un Organismo di Controllo terzo e indipendente.

#### **Art. 2 - Definizioni**

*CCIAA*: Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova;

*Licenza d'uso del marchio*: atto mediante il quale viene concesso il diritto d'uso del marchio all'operatore;

*Licenziatario*: operatore che ha ottenuto la licenza d'uso del marchio;

*Marchio*: il Marchio Collettivo Geografico “*Misto Chiavari*” depositato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

*Operatore*: soggetto singolo o associato interessato alla concessione del marchio;

*Organismo di Controllo (ODC)*: CCIAA oppure soggetto terzo e indipendente adeguato alla norma UNI EN 45011 incaricato dalla CCIAA ad effettuare i controlli sulla corrispondenza del prodotto al disciplinare di produzione;

*Piano dei controlli*: descrizione delle attività e delle disposizioni relative all'esecuzione dei controlli;

*Rapporto di Conformità*: documento mediante il quale l'ODC dichiara che, sulla base dei controlli effettuati, un prodotto è o non è conforme a un determinato disciplinare di produzione.

#### **Art. 3 - Condizioni generali e requisiti richiesti**

I requisiti che l'operatore deve possedere per ottenere la licenza d'uso del marchio sono:

- essere iscritto al Registro Imprese della CCIAA di Genova o essere socio di una Cooperativa o di un Consorzio Iscritto al Registro Imprese della CCIAA di Genova o di essere un privato conferitore di prodotto presso una Cooperativa o un'azienda regolarmente Iscritta alla CCIAA di Genova;
- svolgere attività di produzione e/o condizionamento delle nocciole secondo il presente regolamento o essere una Cooperativa o un Consorzio operante nella selezione e commercializzazione delle nocciole;
- aver superato positivamente i controlli effettuati dall'ODC e aver ottenuto da questi il rapporto di conformità.

#### **Art. 4 - Caratteristiche del prodotto**

Al fine di ottenere e mantenere la presente licenza le piante di nocciolo dalle quali si raccolgono le nocciole devono essere esclusivamente delle seguenti specie: BOCCA CIOXA, MENNOIA, TAPPARONA, CIOXETTA, BALUNNA (o CIOXUNNA), TRIETTA, DALL'ORTO e DEL ROSSO. (in allegato vi sono le schede descrittive di dette specie);

Le piante di nocciolo dalle quali si raccolgono le nocciole devono essere interamente coltivate sul territorio dei comuni di BORZONASCA, CARASCO, CHIAVARI, CICAGNA, COGORNO, COREGLIA LIGURE, FAVALE DI MALVARO, LAVAGNA, LEIVI, LORSICA, LUMARZO, MEZZANEGO, MOCONESI,



NE, NEIRONE, ORERO, PORTOFINO, RAPALLO, REZZOAGLIO, SAN COLOMBANO CERTENOLI, SANTA MARGHERITA LIGURE, TRIBOGNA, USCIO, ZOAGLI;

Il periodo di raccolta deve essere tra agosto e fine ottobre;

I quantitativi prodotti devono essere coerenti con la resa per ettaro stabilita e verificata annualmente dalla CCIAA.

### **Art 5 – Modalità di Commercializzazione**

Al fine di poter utilizzare l'indicazione MISTO CHIAVARI, di cui alla presente licenza, il prodotto può essere commercializzato esclusivamente intero (nocciole intere) nei formati con guscio o sgusciato.

La commercializzazione del prodotto può avvenire esclusivamente utilizzando confezioni con sigillo che non consente la modifica del contenuto della confezione.

Sulle confezioni dovranno apparire oltre alle indicazioni di legge almeno le seguenti informazioni:

- Dati del confezionatore;
- Luogo di confezionamento;
- Anno di produzione.

### **Art. 6 - Modalità di richiesta e concessione della licenza d'uso del marchio**

L'operatore interessato ad ottenere la licenza d'uso del marchio deve presentare alla CCIAA apposita domanda (Richiesta di Licenza d'uso del Marchio Collettivo Geografico) completa della seguente documentazione:

- a) Dati anagrafici e aziendali ed eventuali dati dei soci appartenenti alla cooperativa o al consorzio;
- b) Indicazione della persona che ha la rappresentanza legale dell'azienda;
- c) Dichiarazione, con la quale il rappresentante legale dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'azienda si trova nel libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo;
- d) Dichiarazione di assoggettamento al regime dei controlli;
- e) Attestato del versamento della quota di adesione.
- f) Per le cooperative e i consorzi è necessario allegare la dichiarazione di autorizzazione ai controlli sottoscritta dai soci aderenti unitamente alle copie delle visure catastali dei terreni dei soci aderenti;

La CCIAA verifica la completezza e congruità della documentazione presentata, nonché l'esistenza dei requisiti indicati ai precedenti art. 3, 4 e 5.

Provvede quindi a dare comunicazione all'operatore interessato degli esiti di tale verifica.

La comunicazione, in caso di reiezione della domanda, dovrà contenere l'indicazione dei motivi che l'hanno determinata.

L'operatore, nel caso in cui non accetti la reiezione della domanda, potrà ricorrere secondo le modalità previste dall'art. 20 del presente Regolamento.

### **Art. 7 - Modalità di espletamento dei controlli**

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare di produzione sono effettuati dall'ODC.

I controlli sono svolti sulla base di un Piano dei controlli predisposto dall'ODC, il quale potrà avvalersi di altri soggetti terzi ed indipendenti autorizzati all'espletamento di tali controlli e, ove necessario, dovrà ricorrere a laboratori accreditati per le analisi sui prodotti.

Il numero e la frequenza dei controlli disposte dall'ODC possono essere incrementate sulla base di esigenze motivate rappresentate dalla CCIAA.

Gli esiti dei controlli effettuate sono evidenziati nel Verbale Ispettivo, che dovrà essere inoltrato da parte dell'ODC alla CCIAA.



La CCIAA sulla base del verbale Ispettivo emetterà il Rapporto di Conformità.

La CCIAA potrà richiedere all'operatore azioni correttive nonché eseguire ulteriori prove o ispezioni entro un tempo indicato. In questo caso, le spese relative alle ulteriori prove o ispezioni dovranno essere poste a carico dell'operatore.

#### **Art. 8 - Quota a carico degli operatori**

Gli operatori richiedenti la licenza d'uso del marchio sono tenuti al versamento di una quota di adesione nonché di un contributo annuale a copertura degli oneri connessi alla gestione del marchio, la cui entità è fissata dalla CCIAA e che potrà avere misura differente tra operatore singolo e cooperative/consorzi.

#### **Art. 9 - Licenza d'uso del marchio**

Il marchio è di proprietà della CCIAA che ne concede l'uso agli operatori alla condizione che i controlli di cui all'art. 7 abbiano dato esito positivo.

Il documento di concessione dell'uso del marchio è la licenza d'uso del marchio.

La licenza d'uso del marchio contiene i dati anagrafici del Licenziatario, il numero identificativo dello stesso, la data di rilascio e di scadenza della licenza d'uso, nonché le condizioni alle quali l'uso del marchio viene concesso.

L'operatore che ha ottenuto la licenza d'uso del marchio viene iscritto in uno speciale Elenco dei Licenziatari del marchio tenuto presso la CCIAA e aperto alla consultazione pubblica. Tale Elenco viene continuamente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni.

La licenza d'uso e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili.

#### **Art. 10 - Durata e rinnovo della licenza d'uso del marchio**

La durata di validità della licenza d'uso del marchio è di tre anni e si intende tacitamente rinnovata se la CCIAA non ne dispone la sospensione o la revoca ai sensi del presente regolamento oppure se il Licenziatario non provvede a inoltrare comunicazione di recesso ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento.

#### **Art. 11 - Diritti e doveri del Licenziatario**

Con la licenza d'uso il Licenziatario acquisisce il diritto all'utilizzo del marchio di proprietà della CCIAA nelle forme e nei limiti indicati nel presente articolo e assume l'obbligo di versare un corrispettivo determinato nel suo ammontare dalla medesima CCIAA.

Inoltre, il Licenziatario assume l'obbligo di:

- a) osservare fedelmente quanto prescritto nel presente regolamento;
- b) assoggettarsi alle verifiche dell'ODC, consentendo il libero accesso agli ispettori, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo loro ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico;
- c) adempiere a tutte le azioni correttive delle non conformità prescritte dall'ODC;
- d) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della licenza d'uso del marchio;
- e) utilizzare il marchio esclusivamente per il prodotto per il quale è stata rilasciata la licenza d'uso e per i quantitativi assoggettati a controllo;
- f) utilizzare il marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, anche dimensionali, che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché eventuali colori e proporzioni;



- g) utilizzare i segni, le scritte o le informazioni diverse eventualmente contenute sulla confezione o su altro materiale in modo da non ingenerare confusione o trarre in inganno i destinatari del messaggio;
- h) utilizzare il marchio esclusivamente su confezioni dei prodotti assoggettati a controllo, su carta intestata, materiale promozionale o pubblicitario e pubblicazioni pertinenti o riferibili a tali prodotti;
- i) non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del marchio;
- j) non utilizzare il marchio se la licenza d'uso è stata oggetto di revoca, recesso o sospensione;
- k) non immettere in commercio prodotti non conformi alle predette modalità d'uso e, qualora questi fossero stati già immessi, ritirarli immediatamente a proprie spese dal mercato.

### **Art. 12 - Modifiche regolamento**

I Licenziatari, singolarmente o collettivamente, nonché tramite le loro organizzazioni di rappresentanza, possono richiedere alla CCIAA modifiche del presente regolamento. La CCIAA, riconosciuta la fondatezza e congruità delle motivazioni addotte, potrà al riguardo provvedere direttamente o avvalendosi di esperti della materia.

Le modifiche dovranno essere tempestivamente comunicate a tutti i Licenziatari, comunque entro un mese dalla loro approvazione. Nella comunicazione dovrà essere contenuto l'invito ad uniformarsi alle nuove prescrizioni, entro un termine di volta in volta fissato in considerazione dell'entità delle modifiche apportate.

La CCIAA si riserva comunque il diritto di disporre nuove verifiche sulla conformità del prodotto dei Licenziatari ai requisiti del nuovo regolamento.

È facoltà del Licenziatario non accettare le variazioni e rinunciare pertanto alla licenza d'uso.

### **Art. 13 - Non conformità e sanzioni**

Le non conformità possono essere:

- lievi: quando non pregiudicano né l'immagine del marchio né la caratterizzazione del prodotto;
- gravi: quando sono tali da pregiudicare l'immagine del marchio e/o la caratterizzazione del prodotto.

A fronte delle non conformità sopra descritte la CCIAA può applicare, salvo in ogni caso l'eventuale risarcimento del danno, le seguenti sanzioni ai Licenziatari responsabili: il verbale di ammonizione, la sanzione pecuniaria, la sospensione e la revoca.

I provvedimenti contenenti le sanzioni e le relative motivazioni vengono comunicati ai Licenziatari interessati con lettera raccomandata, PEC o altro mezzo equivalente.

La sanzione pecuniaria, la sospensione e la revoca devono essere annotate nell'Elenco dei Licenziatari.

Le sanzioni a fronte di non conformità gravi possono essere accompagnate dalla pubblicazione, a cura della CCIAA e a spese del Licenziatario, del relativo provvedimento su di un quotidiano o rivista specializzata.

### **Art. 14 - Verbale di ammonizione**

Il verbale di ammonizione è la sanzione applicabile a fronte di non conformità lievi.



### Art. 15 - Sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria è applicabile a fronte di non conformità gravi o della reiterazione di non conformità lievi. Essa varia da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 15.000,00 e può essere aggiornata annualmente con provvedimento della CCIAA.

### Art. 16 - Sospensione

La sospensione, con o senza la sanzione pecuniaria, è applicabile per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non conformità gravi.

La sospensione deve essere comunque applicata quando:

- sia stato constatato un uso improprio del marchio;
- il Licenziatario abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo la visita degli ispettori di controllo;
- sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria;
- non sia stato versato l'importo della sanzione pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo precedente;
- non sia stata corretta nei tempi indicati una non conformità grave riscontrata.

La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dalla CCIAA al Licenziatario con PEC, lettera raccomandata o mezzo equivalente, nella quale è indicato il periodo e le condizioni rispetto le quali può essere annullata. La sospensione può essere comunque annullata quando la CCIAA abbia accertato l'adempimento delle condizioni richieste.

La sospensione può essere applicata anche su richiesta motivata del Licenziatario.

In questo caso, la CCIAA, preso atto della richiesta del Licenziatario, gli comunica la sospensione per un periodo determinato con lettera raccomandata o con mezzi equivalenti.

L'annullamento della sospensione deve essere annotato nell'Elenco dei Licenziatari.

### Art. 17 - Revoca

La revoca del marchio è disposta nei seguenti casi:

- frequenti e reiterate non conformità gravi;
- fallimento o cessazione dell'attività del Licenziatario;
- utilizzo del marchio in termini illegali o fraudolenti;
- contravvenzione alla prescrizione dell'art. 11, lettera i);
- mancato versamento delle somme dovute e persistenza nell'inadempimento nonostante la messa in mora e la diffida inviate.

La revoca comporta la cancellazione dall'Elenco dei Licenziatari.

### Art. 18 - Recesso

Il Licenziatario, prima della scadenza della licenza d'uso, può recedere dall'adesione al marchio. In questo caso deve essere inviata alla CCIAA una esplicita comunicazione, mediante PEC.

L'operatività del recesso decorre dal momento della avvenuta ricezione della comunicazione.



### **Art. 19 - Effetti del recesso e della revoca**

Nel caso di recesso o di revoca, al Licenziatario non sarà riconosciuto alcun rimborso delle somme versate nel corso del periodo a cui si riferisce il recesso o la revoca. Inoltre egli resta obbligato ai versamenti di pertinenza del periodo in cui ha aderito al marchio.

Il recedente ed il revocato sono altresì responsabili verso la CCIAA e verso i terzi per tutte le obbligazioni assunte dalla CCIAA sino alla data in cui essi hanno aderito al marchio.

A seguito del recesso o della revoca, il Licenziatario viene cancellato dall'Elenco dei Licenziatari e cessa altresì ogni suo diritto all'utilizzo del marchio.

### **Art. 20 - Ricorsi**

Avverso le decisioni assunte è ammesso presentare ricorso alla CCIAA entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della decisione. L'esito del ricorso sarà comunicato al ricorrente entro 90 giorni dal suo ricevimento.

Tutte le controversie relative all'interpretazione e/o l'applicazione del presente Regolamento saranno deferite alla Camera di Conciliazione di questa CCIAA e risolte secondo il vigente Regolamento, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

In caso di mancata conciliazione, le controversie saranno risolte mediante arbitrato di equità, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Genova, da un Arbitro da nominarsi secondo il vigente Regolamento che le parti dichiarano di conoscere e di accettare.

### **Art. 21 - Obbligo di riservatezza**

Gli atti e le informazioni riguardanti l'operatore ed il Licenziatario sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta dell'operatore stesso o del Licenziatario.


La CCIAA e l'ODC sono vincolati al segreto professionale.



## ALLEGATO

### Varietà: DEL ROSSO

Cultivar locale, coltivata soprattutto in Fontanabuona. Pianta cespugliosa e poco pollonifera. La corteccia si presenta liscia e di color grigio-marrone. Il peso delle nocciole sia in guscio che senza è piuttosto basso. Ha forma tonda e il perisperma si stacca facilmente.



### Varietà: DALL'ORTO

Cultivar locale, pianta molto cespugliosa con tanti polloni e sami assurgenti. La corteccia si presenta liscia e di color grigiastro. Il peso delle nocciole sia in guscio che senza è assai elevato. Ha forma tondeggiante e il perisperma non si stacca facilmente.





### Varietà: TRIETTA

Cultivar adatto alla collina.

Il frutto presenta forma allungata ma è piuttosto piccolo.

Varietà ad alta resa ma soggetta a rottura con battitura meccanica.



### Varietà: BALUNNA o CIOXUNNA

Cultivar locale.

Il frutto si presenta a forma allungata e con guscio spesso.

Il peso delle nocciole senza guscio è scarso.








### Varietà: CIOXETTA

Cultivar locale.

Il frutto si presenta a forma allungata e molto piccolo.

Varietà a resa elevata.




### Varietà: TAPPARONA

Cultivar Locale, pianta cespugliosa e molto pollonifera.

La corteccia si presenta liscia e di color marrone-grigiastro.

Il peso delle nocciole sia in guscio che senza è elevato.

Ha forma allungata e il perisperma non si stacca facilmente.





### Varietà: MENNOIA

Cultivar molto resistente e produttivo.

Il frutto si presenta a forma rotondeggiante ed il guscio di color scuro rispetto alle altre varietà e più spesso.

Il peso medio delle nocciole senza guscio è molto basso.



### Varietà: BOCCA CIOXA

Cultivar locale. Il frutto si presenta a forma allungata ma piuttosto piccolo.

Ha forma allungata ed è una varietà di difficile pulitura.

